

CVI.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1898

Presidenza del Vicepresidente GUARNERI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni della Presidenza — Commemorazione del senatore Colapietro — Congei — Giuramento dei senatori Casana e Bava Beccaris — Comunicazioni del Governo — Parlano i senatori Odescalchi, Cannizzaro ed il presidente del Consiglio — Annunzio d'interpellanze dei senatori Siacci e Serafini — Svolgimento della interpellanza del senatore Potenziani — Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano il senatore Mezzanotte ed il ministro di agricoltura e commercio — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa pensione a favore dei medici condotti » — Parlano i senatori Serena, Blaserna relatore ed il sottosegretario di Stato per l'interno — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti tutti i ministri.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 72. — Il dott. Ermogene Cingolani fa istanza al Senato perchè siano introdotte talune modificazioni nel disegno di legge sulla Cassa pensioni ai medici condotti ».

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Con profonda soddisfazione comunico al Senato il R. decreto che reintegra nelle sue funzioni di primo vicepresidente del Senato il nostro collega senatore Cremona.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del decreto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. comm. Luigi Cremona, senatore del Regno, è richiamato all'ufficio di primo vicepresidente del Senato del Regno per la prima sessione della XX Legislatura.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Per copia conforme
Il capo di Gabinetto
E. VERDINOIS.

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione, di cui do lettura:

Roma, addì 1° luglio 1898.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite da questa Corte nella 2^a quindicina del mese di giugno 1898.

« Il presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Commemorazione del senatore Colapietro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Una novella sventura è venuta a colpire il Senato colla perdita dell'egregio senatore Erasmo Colapietro.

Nato in Castiglione il 9 ottobre 1823, l'indole del suo spirito e la tempera del suo carattere lo predestinavano alla nobile carriera della magistratura, alla quale si addisse ed ove ebbe rapida e brillante carriera.

Nominato senatore con R. decreto del 7 giugno 1886, partecipò largamente ai lavori legislativi ed alle funzioni giudiziarie di questo Consesso sino a pochi giorni pria della sua dipartita, e vi diè pruova di quel profondo senso magistrato che egli aveva acquistato nella lunga esperienza giudiziaria.

La sua morte priva il Senato di uno strenuo cooperatore, che alla scienza univa il tatto, ed il senso profondo delle materie giuridiche. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Mi associo in nome del Governo alle nobili ed opportune parole colle quali l'onorevole presidente ha commemorato il senatore Erasmo Colapietro.

L'illustre uomo pel suo carattere, pei servizi resi al paese ed alla magistratura ha stampato un'orma imperitura. La sua perdita è grave lutto per il Senato e per la magistratura ita-

liana; ed io fo voti che possa trovare numerosi imitatori l'esempio dato dall'uomo eminente di cui deploriamo la perdita, nella sua vita ispirata sempre al sentimento del dovere e al più alto zelo del pubblico interesse. (*Bene*).

PRESIDENTE. Propongo che il Senato voglia inviare le sue condoglianze alla famiglia dell'estinto.

Se non vi sono opposizioni, questa mia proposta s'intende approvata.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori: Boccardo e Tittoni di 15 giorni, Delfico di un mese per motivi di famiglia; Di Blasio di 10 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone comm. Severino Casana, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Canonico e Barracco di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Casana è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Severino Casana del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale comm. Fiorenzo Bava-Beccaris, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Pallavicini e Di Camporeale di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Bava-Beccaris è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale comm. Fiorenzo Bava-Beccaris del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare al presidente del Consiglio per le comunicazioni del Governo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Come già, giorni sono, ebbi l'onore di comunicare alla Presidenza del Senato, mi onoro oggi di annunziare al Senato stesso che con decreto 26 giugno ultimo S. M. il Re nell'accettare le dimissioni rassegnate dal presidente del Consiglio dei ministri marchese Antonio Starrabba Di Rudinì in nome proprio e del Ministero da lui presieduto, conferì a me l'incarico di comporre il nuovo Ministero.

Con susseguente decreto del 29 giugno si degnò la prefata Maestà Sua nominarmi presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'Interno.

Nominò inoltre:

l'onor. vice-ammiraglio Felice Napoleone Canevaro, senatore del Regno, a ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

l'onor. avv. Cammillo Finocchiaro-Aprile, deputato al Parlamento, a ministro guardasigilli e ministro segretario di Stato per gli affari della grazia, giustizia e culti;

l'onorevole Paolo Carcano, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per le finanze;

l'onorevole avv. Pietro Vacchelli, senatore del Regno, a ministro segretario di Stato per il tesoro;

l'onorevole vice-ammiraglio Giuseppe Palumbo, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per la marina;

l'onorevole prof. Guido Baècelli, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'onorevole avv. Pietro Lacava, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'onorevole avv. Alessandro Fortis, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

l'onorevole avv. Nunzio Nasi, deputato al Parlamento, a ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi.

Confermò inoltre l'onorevole tenente-generale Di San Marzano, senatore del Regno, a ministro segretario di Stato per la guerra.

Signori senatori (*Segni di viva attenzione*).

Non vorrete certamente attendere oggi da noi un programma particolareggiato di Go-

verno, poichè dobbiamo per necessità di cose limitarci ad alcune dichiarazioni.

Il nuovo Ministero che si presenta innanzi a voi, si propone: all'interno il mantenimento assoluto dell'ordine, la tutela costante e gelosa delle istituzioni e della società, la pacificazione degli animi.

All'estero la pace la più sincera, conservando le migliori relazioni con tutte le potenze amiche ed alleate.

Rivolgeremo le nostre cure al graduale miglioramento economico e finanziario del paese ed al miglioramento il più pronto che sarà possibile, nei limiti della potenzialità dei mezzi, delle condizioni disagiate in cui versa una parte delle nostre popolazioni.

Il primo nostro pensiero deve essere rivolto a cercare di diminuire con opportune disposizioni e con razionale sviluppo dell'attività pubblica e privata quel malessere il quale, se in molti luoghi è stato semplicemente un pretesto dei recenti tumulti, non è men vero che esiste ed è generalmente riconosciuto.

Sarà studio nostro accuratissimo di fare in modo che l'attuazione dei provvedimenti, che saranno riconosciuti necessari ad ottenere questo risultato, non comprometta in guisa alcuna la solidità del bilancio dello Stato, la quale sarà custodita con somma cautela, ricordando che a questa solidità sono pure condizionate la produzione, il credito e l'equo compenso del lavoro.

Questa sembra a noi la mèta che dobbiamo raggiungere. Questo è il programma della nostra politica, che io chiamerei di amministrazione, di lavoro, di tranquillità e di giustizia; politica, che è essenzialmente quella a cui ansiosamente anela il paese; poichè il paese sa che solo con una politica simile può riprendere la fiducia in sè stesso; può aspettare il suo vero risorgimento. L'esplicazione di un simile programma, ora tratteggiato sommariamente, richiede provvedimenti legislativi ed amministrativi di vario ordine, e le proposte per i medesimi vi saranno fatte in ragione della relativa loro urgenza e della loro importanza.

Intanto ricordo che il 16 giugno scorso il Ministero precedente si presentava in Parlamento con molte proposte di indole politica, finanziaria ed economica. Di esse talune erano di ordine permanente, altre di ordine tempo-

raneo od urgente. Il Ministero si riserva di studiare quelle proposte e di esporre il suo modo di vedere intorno alle medesime.

Per ora e senza che occorra per questo presentarvi nuovi disegni di legge, ci limitiamo a domandare quanto riteniamo assolutamente necessario per l'andamento regolare dell'Amministrazione e quanto è ritenuto da noi più urgente e nell'interesse generale dello Stato, e però di natura tale da non richiedere lunghe nè gravi discussioni intorno alle leggi organiche fondamentali esistenti.

Diversamente operando, vano sarebbe per ragioni evidenti sperare di portare in porto le nostre proposte prima che abbiano a sospendersi, come per consuetudine, i lavori parlamentari. Il Ministero si impegna fin da questo momento di fare in modo che, al riprendersi dei lavori, i bilanci abbiano ad essere immediatamente discussi, affinchè si possa poi risolutamente progredire nell'amministrazione, in perfetta armonia colla legge di contabilità generale dello Stato.

ODESCALCHI. Domando la parola sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Vi sembrerà forse audacia, il mio chiedere la parola in questo momento, dotato come sono di così poca autorità.

Però, dopo il succedersi di avvenimenti che hanno conturbato l'andamento pacifico del nostro paese, dopo un programma di un Ministero e una repentina sua caduta, la venuta di un nuovo Ministero, e il programma che abbiamo udito, rimanere in assoluto silenzio mi pareva fuori delle nostre attribuzioni e non avendo io autorità di parlare a nome di nessuno, lo farò modestamente a nome mio.

Ora, o signori, io non vi celo che dopo movimenti insurrezionali i quali sono stati repressi, a taluni forse è sembrato strano il veder sorgere un Ministero, preso nella parte più Sinistra della Camera. (*Si ride*).

Non sembrava d'opportunità in questo momento tale scelta, ma io avrei malgrazia a farvi questo rimprovero, perchè nel tempo che fui nella politica attiva non feci mai parte della Destra. E negli anni che si sono succeduti ho ancora perduto la fiducia sulla vera significazione di queste determinazioni di partiti parlamentari. E se questa fiducia ho perduto, vi

sono però dei principî, delle tendenze, che sovrastano, queste momentanee delimitazioni parlamentari, vi sono dei principî d'ordine e di conservazione, che sono eterni, vi sono dei principî di progresso che sono egualmente eterni.

Ora io ho veduto, nella mia lunga esperienza, talvolta degli uomini di Destra sottoscrivere, o fare proposizioni eccessivamente radicali, e talvolta ho visto uomini chiamati radicali sorgere con idee di conservazione; sicchè per me questo non ha alcun significato, nè importa conoscere da dove veniate e di qual colore siate dipinti; vista la gravità della situazione, m'importa sapere quello che avete intenzione di fare, onde io sia rassicurato nella mia coscienza dalle vostre risposte.

Ora dal programma che voi ci avete letto, c'è poco da rilevare, nè io poteva chiedervi ci fosse molto, perchè la rapidità degli avvenimenti non vi permetteva di estendervi maggiormente, di precisare ogni singola cosa.

Anch'io ho osservato i moti d'Italia ed i disgraziati eventi per i quali noi siamo passati, ed ho veduto ancora come sono stati domati, però credo che il male non sia stato ancora curato, nè che si sia avuto il tempo di curarlo del tutto. Evidentemente nei moti rivoluzionari v'è potuto essere, e vi è stata, la compartecipazione di queste o di quelle altre tendenze, di questo o di quell'altro uomo politico; ma però questi movimenti sono caduti sopra dei substrati che erano infinitamente più lati di qualunque aspirazione politica, e uno di questi substrati lo avete riconosciuto voi medesimi, era il dissesto economico; ed io ho veduto, con piacere che su questo argomento voi vi siete fermati nel vostro programma, benchè in modo brevissimo.

Siccome io ho veduto i diversi Ministeri che si sono succeduti sino ad ora preoccuparsi in primo luogo di mantenere inviolata l'arca santa del pareggio e quindi avere una grandissima preoccupazione di tenere alta la rendita, forse nella speranza di arrivare ad una possibile conversione amichevole della medesima, quando essa avesse oltrepassata la pari (meta che è rimasta sempre nelle nuvole e non s'è raggiunta mai); così siamo arrivati con un sistema fiscale, con una esagerazione d'imposte quale non la sopporta nessuna nazione del mondo, a pesare così fortemente sulla ricchezza pub-

blica italiana da renderne il pondo assolutamente insostenibile; e finalmente siamo giunti ad un tale intreccio di fiscalità che non ha riscontro in nessuna altra amministrazione e che, col tassare ogni nuova iniziativa, isterilisce ogni movimento e sviluppo economico.

Io perciò vorrei, o signori, che voi nel vostro programma non abbandonaste l'idea del pareggio, perchè è sempre bene l'averla di mira, ma la metteste in seconda riga. Rimanendo però nell'attuale sistema voi vi troverete di stare come sopra una caldaia portata ad un grado eccessivo di vapore, la quale potrà scoppiare al primo imprevedibile incidente.

Ma, o signori, permettetemi che anche dica brevissime parole sopra un altro tema arduo quanto mai e delicatissimo. L'uomo infatti non vive di solo pane; oltre ai bisogni materiali ha anche quelli morali da soddisfare.

Disgraziatamente nel nostro paese, diciamola francamente, l'immoralità dilaga e bisogna porvi un argine. E dacchè mondo è mondo, almeno io lo credo, il principio religioso è stato sempre una grande forza moralizzatrice. Noi in Italia ci troviamo in una condizione eccezionale: i protestanti, gli israeliti sono una minoranza piccolissima; la grandissima maggioranza, o non è niente, o è cattolica; quindi il cattolicesimo è la sola religione che possa efficacemente moralizzare il popolo. Però voi vi trovate col Capo di questa religione in un dissidio politico, perchè egli chiede a voi delle cose, che voi non potete concedergli ed afferma dei diritti che voi non potete riconoscere.

Ma però, o signori, se per necessità di cose vi sono divergenze sopra un punto, non per questo si deve dissentire sopra tutti gli altri punti. Ora se qualcheduno degli individui di quel partito o qualche associazione cattolica esce dalla legalità e compie atti rivoluzionari, reprimeteli ed avrete ragione; ed avrete consenziente con voi il Vaticano stesso, perchè credo di non cadere in errore affermando che egli intima ai suoi credenti di rimanere sempre ed assolutamente sul terreno della legalità, e disapprova chiunque ne esca. Però, o signori, da questa condotta si può uscire ed andando avanti cadere negli eccessi.

In questo caso la repressione diventa eccessiva, ed invece di far bene si fa male.

Negli ultimi momenti del Ministero Di Ru-

dini si è arrivati, secondo me, a questi eccessi. Procedendo, con troppa fretta e rapidità, si sono sciolte alcune associazioni senza alcuna ragione. Per esempio, mi è stato detto che a Firenze si è sciolta una società istituita contro la bestemmia!

Questo, secondo me, è un atto eccessivo, ed esce da quella linea equanime che deve guidare il Governo.

Dunque, mi riassumo: amerei avere da voi dichiarazioni esplicite su questi due punti: desidererei sapere quali sono le vostre idee sulla questione morale, e diciamolo pure, sulla questione religiosa, e, come conseguenza di ciò, vorrei sapere quale atteggiamento intendete prendere riguardo alle repressioni, qualora siate obbligati ricorrere alla repressione.

Se intendete restare strettamente nella legalità, astenendovi da ogni eccesso, allora io non ho nessuna difficoltà a seguirvi in questa politica: ma se poi volete varcare questi limiti, allora non sarei con voi.

CANNIZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Signori senatori, io credo che realmente una discussione debba farsi in Senato sull'indirizzo indicato dal Governo, ma mi parrebbe più opportuno che si facesse quando dovremo esaminare alcuno dei progetti più urgenti che il Governo dovrà in breve presentare, perchè temo che oggi, in questo momento, la discussione verrebbe strozzata; io quindi per parte mia, mi riservo in quell'occasione di esprimere la mia opinione.

Se l'onorevole preopinante si associa a questa proposta, e se il Senato così delibera, si potrebbe rinviare la discussione a quando si tratterà dei disegni di legge che verranno presentati dal Governo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Io convengo pienamente con l'onorevole senatore Cannizzaro sull'opportunità di discutere su qualche cosa di fondato, e questa occasione vi sarà prestissimo, perchè abbiamo presentato alla Camera dei deputati la domanda di esercizio provvisorio per sei mesi, e ne abbiamo chiesto l'urgenza.

Inoltre debbo dire al Senato che nella mia dichiarazione accenno ad altra cosa, che il Go-

LEGISLATURA XX — 1ª SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1898

verno richiede nell'interesse generale dello Stato, cioè, i provvedimenti che erano stati presentati dal Ministero precedente sotto la forma di disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico. Questo progetto di legge è ora all'esame di una Commissione nell'altro ramo del Parlamento, alla quale oggi stesso io ho fatto pervenire alcuni emendamenti, in modo che si potrà discuterlo quanto prima. Trattasi di disposizioni relative alla sanzione sullo stato d'assedio, alla legge sul domicilio coatto, alla questione dei ferrovieri, e alla proroga all'anno venturo delle elezioni comunali e provinciali.

Pertanto io credo che in occasione della discussione di questo disegno di legge, il Senato potrà fare la più ampia discussione sull'indirizzo del Governo. Amo intanto dichiarare al senatore Odescalchi che è nostra intenzione di non uscire dalla legalità, ma di esigere da tutti il più scrupoloso adempimento dei propri doveri, e di tutelare costantemente e gelosamente le istituzioni e la società.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle comunicazioni del Governo, dichiaro esaurita la discussione.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di due lettere pervenute alla Presidenza del Senato e trasmesse dal presidente del Consiglio.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Roma, 3 luglio 1898.

« Mi onoro partecipare all'E. V. che S. M. il Re, con decreto del 1° luglio corrente, ha nominato sottosegretari di Stato:

per gli affari dell'interno, l'onor. avv. Ignazio Marsengo-Bastia, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onor. dott. Leone Wollemborg, deputato al Parlamento;

per la marina, il vice-ammiraglio Carlo Alberto Quigini Puliga;

per la pubblica istruzione, l'onor. prof. Settimio Costantini, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, l'on. dott. Felice Chiapusso, deputato al Parlamento;

per l'agricoltura, l'industria e il commer-

cio, l'onor. avv. Gaspare Colosimo, deputato al Parlamento;

per le poste ed i telegrafi, l'onor. avv. Luigi Capaldo, deputato al Parlamento.

Il presidente del Consiglio

L. PELLOUX.

Roma, 4 luglio 1898.

« Mi onoro partecipare alla E. V. che S. M. il Re con decreto del 3 luglio corrente, ha nominato sottosegretari di Stato:

per gli affari del tesoro, l'onor. avv. Domenico Zeppa, deputato al Parlamento;

per la grazia, giustizia e culti, l'onor. avv. Massimo Bonardi, deputato al Parlamento.

« *Il presidente del Consiglio*

« PELLOUX ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state trasmesse alla Presidenza tre interpellanze:

La prima è del senatore Siacci così concepita: « Il sottoscritto chiede interpellare il Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli ».

Chiedo all'onor. presidente del Consiglio dei ministri se, e quando, crederà di poter rispondere a questa interpellanza.

PELLOUX, presidente del Consiglio. Io sono disposto ad accettare questa interpellanza, ma avverto il Senato che debbono ritornare alla Camera dei deputati, dove è già stata annunciata una discussione sulle comunicazioni del Governo. Quindi, se l'interpellante non avesse difficoltà, chiederei volesse consentire che la sua interpellanza venisse svolta subito dopo che sarà finita la discussione alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, resta così stabilito.

Do ora lettura di un'altra interpellanza:

« Domando d'interrogare i signori ministri della guerra, della marina e del tesoro intorno alla applicazione della legge approvata nel 1898 che ha per titolo: « Assegni vitalizi ai veterani della guerra 1848-1849. »

« SERAFINI ».

Chiedo all'onorevole ministro della guerra se, e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Io sono agli ordini del Senato per rispondere alla interrogazione del senatore Serafini circa l'applicazione della legge sui veterani del 1848-49.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono obiezioni, sarà messa all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio e svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ultima interpellanza: « Il sottoscritto chiede interpellare il ministro dell'interno sopra i provvedimenti che intende prendere per i danni cagionati dal terremoto nelle provincie di Perugia e di Aquila.

« POTENZIANI ».

Chiedo all'onor. presidente del Consiglio se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Potrei rispondere anche subito se lo desidera il senatore Potenziani e se il Senato lo permette. E senza che egli svolga la sua interpellanza, posso dirgli che il Governo si è molto preoccupato di questi fatti, e se ne è occupato anche il Sovrano che, con munificenza veramente grandissima, ha già dato un importante sussidio per questi danneggiati dal terremoto del territorio di Rieti, Cittaducale ed altri luoghi vicini.

Il Governo ha già domandato ai prefetti interessati dei rapporti ben circostanziati per sapere quello che sarà il caso di fare.

Confesso però che fino da ora non potrei dire qualche cosa di preciso perchè nei rapporti che sono venuti, ci sono delle discrepanze abbastanza sensibili. Una volta che il Governo avrà ricevuto i rapporti ufficiali farà tutto quanto è possibile fare nei limiti delle leggi, e se occorresse farà anche qualche proposta speciale.

Insomma posso assicurare l'onor. Potenziani del massimo interesse e della massima benevolenza per parte del Governo in questa questione.

Per oggi non potrei dire altro.

POTENZIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZIANI. Io ringrazio l'onor. ministro delle parole che ha pronunziato in questo momento, e confido nei provvedimenti che il Ministero sarà per presentare per soccorrere quelle popolazioni danneggiate, e voglio sperare che questi provvedimenti saranno uguali a quelli che in consimili evenienze furono adottati per altre provincie.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro esaurita l'interpellanza.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la « Proroga della riduzione dell'ecedenze nei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria ».

Pregherei il Senato di volerne dichiarare l'urgenza, nella speranza che, se non potrà essere votato dai due rami del Parlamento prima del prossimo autunno, venga però approvato in tempo debito in modo da non ritardare di troppo la promozione ad ufficiali degli allievi ufficiali uscenti dagli istituti militari nel prossimo autunno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge per il quale ha chiesto l'urgenza.

Chi approva l'urgenza su questo progetto di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà stampato e trasmesso all'esame degli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze; di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

(CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1898

Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le votazioni all'ordine del giorno.

Per lo scrutinio della votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze, i senatori Cosenz, Barracco, Rattazzi:

per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i senatori: Pallavicini, Briganti-Bellini, Paternò;

per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, i senatori: De Cesare, Scelsi, Finali.

Incidente sull'ordine del giorno.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo col senatore Mezzanotte, che ha assunto le funzioni di relatore per il progetto di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai, proporrei al Senato di voler differire di qualche giorno la discussione di questo disegno di legge; tanto più che, come egli mi ha detto, mancano alcuni membri della Commissione che sarebbe importante fossero presenti.

MEZZANOTTE. A quanto ha detto l'onorevole ministro aggiungo che mancano tutti i membri della Commissione a cominciare dal presidente, il quale forse dovrà assumere la relazione di questo importante disegno di legge. Sarebbe bene differirne la discussione.

PRESIDENTE. Avverto il senatore Mezzanotte che è già pronto per la discussione il progetto di legge sul dazio consumo, che è legge organica; se si rinvia la discussione del progetto sulla Cassa di previdenza per gli operai, l'altro progetto sul dazio consumo verrebbe troppo presto alla discussione del Senato, mentre molti senatori mi hanno fatto preghiera di ritardare cotesta discussione, perchè vorrebbero un po' di tempo per esaminarlo.

MEZZANOTTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE. L'onorevole presidente sa che il senatore Vacchelli, eletto relatore del progetto di legge sulla cassa nazionale per le pensioni degli operai, è stato elevato all'ufficio di mi-

nistro del Tesoro. E, non essendo, come ho detto, presente alcun altro membro dell'Ufficio centrale, se domani intraprendessimo la discussione, dovrei sostenerla io solo; ciò che peraltro farei, quantunque con forze impari all'uopo, se il Senato volesse. Ho reputato opportuno far conoscere siffatte condizioni dell'Ufficio centrale, perchè il Senato ne tenga conto nelle determinazioni che è per prendere.

PRESIDENTE. Allora se l'onorevole Ministro non ha difficoltà, potremmo fare seduta dopodomani. Così l'Ufficio centrale avrebbe tempo di riunirsi e provvedere per la relazione.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per parte mia sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Sta bene: allora non sorgendo altre obiezioni, questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno per la prossima seduta.

Resta così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa pensioni a favore dei medici condotti » (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa pensioni a favore dei medici condotti ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 143*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Costituzione della Cassa-pensioni e contributi.

Art. 1.

È istituita una Cassa speciale a sistema mutuo per le pensioni ai medici in servizio dei comuni e delle istituzioni di beneficenza; provvederà anche ai medici in servizio delle provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un Corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Le relative spese d'amministrazione sono a carico della Cassa pensioni.

(Approvato).

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici laureati in medicina e chirurgia, che, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ai sensi dell'articolo precedente, entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, o che non abbiano ottenuto a questa data l'inamovibilità, a tenore dell'art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici, laureati in medicina e chirurgia, nominati regolarmente dagli Istituti di beneficenza costituiti in enti morali, e per gli Istituti medesimi; è anche facoltativa per i medici le cui retribuzioni, corrisposte da uno o più enti, di cui al primo comma del presente articolo, presso i quali prestano contemporaneamente servizio, non raggiungano complessivamente la somma di L. 300.

(Approvato).

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo ordinario e straordinario dei medici;

b) dal contributo ordinario e straordinario dei comuni e degli Istituti di beneficenza, nonché delle provincie e dello Stato, pei medici al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.

c) dalle ritenute sulle pensioni;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

(Approvato).

Art. 4.

Il contributo ordinario dei medici, iscritti alla Cassa, è stabilito in L. 60 annue.

È data però facoltà ai medici stessi di elevare il detto contributo a L. 100, 140 o 180, senza però eccedere l'importo degli stipendi goduti, allo scopo di poter ottenere una pensione od una indennità maggiore, ai sensi degli articoli 16 e 17.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo ordinario a carico dei comuni è fissato in L. 60 annue per ogni posto di medico approvato dalla Giunta amministrativa.

Pei medici nominati dagli Istituti di beneficenza, il contributo stesso sarà posto a carico degli enti, quando questi si valgano della facoltà concessa dall'art. 2. Nel caso contrario il medico, se intende iscriversi alla Cassa, dovrà pagare oltre il contributo proprio anche quello dell'ente.

Le provincie e lo Stato hanno l'obbligo di corrispondere lo stesso contributo per i medici di cui è parola all'art. 1.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più comuni o altri enti, di cui all'art. 1, riuniti o no in consorzio, il contributo ordinario, stabilito nell'articolo 4, verrà ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai comuni od enti stessi.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio provinciale sanitario compilerà ogni anno, nel mese di settembre, l'elenco dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia, dallo Stato e dai rispettivi medici.

I contributi, nella misura complessiva, stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei medici iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta, anche pei posti che possano rendersi vacanti o che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella tesoreria provinciale dello Stato, una volta all'anno nel mese di aprile.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria provinciale dello Stato per la riscossione.

(Approvato).

Art. 8.

Se l'amministrazione del comune e della provincia non ha eseguito entro il mese di aprile il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali e provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore od al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tal caso esse dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Durante l'anno potranno completarsi elenchi e ruoli suppletivi.

I contributi dello Stato, di cui all'articolo 5, saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti i contributi a carico degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi medici, saranno compresi dai Consigli provinciali sanitari negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni e dalle provincie dove gli istituti si trovano, alla stessa epoca e colle

identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori e dei ricevitori provinciali, in quell'articolo determinati.

I comuni e le provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli Istituti della intera somma pagata. Gli Istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi, sugli stipendi dei propri medici, del contributo a questi spettante, e se non iscritti alla Cassa, dell'intero contributo.

(Approvato).

Art. 10.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto dell'istituto di beneficenza o dei rispettivi medici, l'amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto e i relativi medici dai benefici della Cassa pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

(Approvato).

Art. 11.

I medici che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno assoggettati alla ritenuta pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante la Cassa delle pensioni per i medici condotti, riceverà i contributi dei medici, dei comuni, degli Istituti di beneficenza, delle provincie, dello Stato, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti la Cassa delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero.

I beni immobili e mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsiasi altro titolo gratuito o corrispettivo, perverranno alla Cassa delle pensioni, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno:

1° In rendite consolidate italiane, da inte-

starsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa pensioni;

2° In prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

(Approvato).

TITOLO II.

Pensioni ed indennità ai medici.

Art. 13.

Acquistano il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione di cui all'articolo 16:

a) i medici che hanno prestato un servizio valutabile in 25 o più anni;

b) i medici di cui all'articolo 2, che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso, salvo il disposto dell'articolo 37.

(Approvato).

Art. 14:

Acquistano il diritto all'indennità di cui all'articolo 17 i medici che abbiano prestato un servizio valutabile non minore dei 10, nè maggiore dei 24 anni compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera b) dell'articolo precedente; o che siano passati al servizio dello Stato, pei quali ultimi fossero applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(Approvato).

Art. 15.

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o della indennità è quello al quale corrisponde il pagamento dei contributi a partire dalla prima nomina regolare.

Sanà pure calcolato utile il servizio militare che i medici presteranno senza diritto a pensione dello Stato, dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune, o della provincia, o dell'Istituto di beneficenza, o dello Stato durante la permanenza sotto le armi.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato successivamente dai medici

in diversi comuni od Istituti di beneficenza, ovvero presso le provincie o lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dei medici.

(Approvato).

Art. 16.

La pensione da corrispondersi al medico di cui alla lettera a) dell'articolo 13 pel contributo minimo di lire sessanta, è liquidata secondo la tabella A, in ordine alla età nella quale è concessa ed al numero degli anni di servizio utile per la liquidazione.

La somma determinata con la tabella A verrà aumentata di un terzo, di due terzi, o verrà raddoppiata, rispettivamente ai maggiori contributi del medico, di cui all'articolo 4, purchè essi siano stati corrisposti durante l'intero periodo di servizio.

Essa però non potrà superare le L. 2500, 3333, 4167 e 5000.

Al medico di cui alla lettera b) dell'art. 13 verrà liquidata la pensione di L. 500, ma la Cassa pensioni non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato mediante l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il medico ha prestato il servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi; ma il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza, delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

Anche in questo caso la somma determinata con la tabella A sarà aumentata di un terzo, di due terzi e verrà raddoppiata rispettivamente ai maggiori contributi del medico, di cui all'articolo 4, purchè gli siano stati corrisposti durante l'intero periodo di servizio, e tale aumento rimarrà esclusivamente a carico della Cassa.

(Approvato).

TABELLA 21 per la liquidazione delle pensioni a favore dei Medici condotti in base alla tavola di eliminazione complessiva

degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati (1885-94) ed al saggio d'interesse del 4 per cento.

Pensione minima.

ANNI di servizio	ETA ALLA DATA DEL																CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE																ANNI di servizio
	≤ 47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77 ≥		
1	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	17	17	18	19	20	21	21	23	24	25	26	28	29		
2	21	21	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	39	41	43	45	47	50	53	56	59	62	2	
3	32	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	50	51	54	56	58	61	64	68	71	75	79	84	89	94	100	3	
4	44	45	45	46	47	49	50	51	52	54	55	57	59	61	63	66	68	71	74	77	81	85	89	94	99	105	111	118	125	133	142	4	
5	56	57	58	60	61	62	64	66	67	69	71	74	76	79	82	85	89	92	96	101	105	111	117	123	130	138	146	155	165	176	189	5	
6	69	71	72	74	75	77	79	81	83	86	88	91	94	98	101	106	110	115	120	125	132	138	146	154	163	174	184	197	210	225	241	6	
7	83	85	86	88	90	93	95	98	100	103	106	110	114	118	122	127	133	139	145	152	160	168	177	188	199	212	226	242	259	277	299	7	
8	97	99	102	104	106	109	112	115	118	122	125	129	134	139	144	150	157	164	172	180	190	200	211	224	238	254	271	291	312	335	362	8	
9	113	115	118	120	123	126	129	133	137	141	145	150	156	161	168	175	183	191	200	210	221	234	247	263	280	299	320	344	370	399	432	9	
10	129	131	134	137	141	144	148	152	157	162	167	172	178	185	193	201	210	220	231	242	255	270	286	304	325	347	372	401	432	468	508	10	
11	146	149	152	156	159	164	168	173	178	183	189	196	202	210	219	229	239	250	263	276	292	308	327	349	373	399	429	462	500	542	591	11	
12	163	167	171	175	179	184	189	194	200	206	213	220	228	237	247	258	270	283	297	313	330	349	371	396	424	455	489	529	573	623	680	12	
13	182	186	190	195	199	205	210	216	223	230	238	246	255	265	276	289	302	317	333	351	371	393	418	446	478	514	554	600	651	709	777	13	
14	202	206	211	216	221	227	283	240	247	255	264	273	283	295	307	321	337	353	371	392	414	439	468	500	537	578	624	676	735	803	881	14	
15	223	228	233	238	244	251	257	265	273	282	291	302	313	326	340	356	373	391	412	435	460	488	521	557	599	645	698	758	825	903	993	15	
16	245	250	255	261	268	275	283	291	300	310	321	332	345	359	375	392	411	432	455	480	509	540	577	618	664	717	776	845	921	1,010	1,113	16	
17	268	274	280	286	293	301	310	319	329	340	351	364	378	394	411	430	452	475	500	528	560	595	636	682	734	793	860	937	1,024	1,124	1,242	17	
18	292	298	305	312	320	329	338	348	359	371	384	398	413	430	449	471	494	520	548	579	614	654	699	750	808	874	949	1,036	1,133	1,247	1,379	18	
19	318	325	332	340	348	358	368	379	391	404	418	433	450	469	490	514	539	567	598	633	672	715	765	822	887	960	1,044	1,140	1,250	1,377	1,526	19	
20	345	352	360	369	378	388	399	411	424	438	453	470	489	509	533	558	587	618	652	690	733	781	836	89	0	1,052	1,144	1,251	1,373	1,515	1,682	20	
21	374	382	390	399	409	420	432	445	459	475	491	510	530	552	578	606	637	670	708	750	797	850	910	979	1,058	1,148	1,250	1,369	1,505	1,662	1,849	21	
22	404	412	421	431	442	454	466	480	496	513	531	551	573	597	625	656	690	726	767	813	865	922	989	1,064	1,151	1,250	1,363	1,494	1,644	1,819	2,025	22	
23	436	445	455	465	476	489	503	518	535	553	572	594	618	645	675	708	745	785	830	880	936	999	1,072	1,155	1,250	1,358	1,482	1,626	1,791	1,984	2,213	23	
24	470	480	490	501	513	527	542	558	576	596	616	640	666	694	727	763	803	847	895	950	1,011	1,080	1,159	1,250	1,354	1,473	1,608	1,766	1,948	2,160	2,412	24	

NB. La pensione sarà eguale a quella che corrisponde al contributo minimo, in corrispondenza all'età ed agli anni in ragione dei maggiori contributi pagati, in corrispondenza all'età, alla data del collocamento a riposo ed alla durata dei

di servizio alla data del collocamento a riposo, con l'aumento delle somme complementari che possono spettare al medico maggiori contributi stessi.

ANNI di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL																CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE											ANNI di servizio					
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		74	75	76	77	
																	865	912	965	1,024	1,090	1,165	1,252	1,350	1,463	1,593	1,742	1,915	2,113	2,346	(2,500)	25	
25	506	517	527	539	552	567	582	600	619	640	663	688	716	747	782	821	930	980	1,037	1,102	1,174	1,255	1,349	1,456	1,579	1,721	1,882	2,071	2,288	(2,500)	-	26	
26	545	555	567	579	593	609	625	644	665	687	712	739	769	802	840	883	998	1,053	1,114	1,184	1,262	1,350	1,451	1,568	1,701	1,855	2,031	2,237	2,473	-	-	27	
27	585	597	609	622	636	653	671	691	713	737	763	792	824	861	901	947	1,069	1,129	1,195	1,270	1,354	1,449	1,559	1,685	1,830	1,997	2,188	2,411	(2,500)	-	-	28	
28	-	641	653	667	682	700	719	740	764	790	817	849	883	922	966	1,015	1,145	1,209	1,280	1,361	1,452	1,554	1,673	1,809	1,966	2,146	2,353	(2,500)	-	-	-	29	
29	-	-	700	715	731	750	770	792	817	845	875	908	945	987	1,034	1,086	1,224	1,293	1,370	1,456	1,554	1,665	1,793	1,939	2,109	2,304	(2,500)	-	-	-	-	30	
30	-	-	-	766	783	803	824	848	874	904	935	971	1,010	1,055	1,105	1,162	1,308	1,381	1,464	1,557	1,662	1,781	1,919	2,077	2,259	2,469	-	-	-	-	-	31	
31	-	-	-	-	838	859	881	907	935	966	999	1,037	1,079	1,127	1,180	1,241	1,396	1,475	1,563	1,663	1,776	1,903	2,051	2,221	2,417	(2,500)	-	-	-	-	-	32	
32	-	-	-	-	-	919	942	969	999	1,032	1,067	1,108	1,152	1,202	1,260	1,324	1,490	1,573	1,668	1,774	1,895	2,032	2,191	2,373	(2,500)	-	-	-	-	-	-	33	
33	-	-	-	-	-	-	1,007	1,035	1,066	1,101	1,139	1,182	1,229	1,283	1,344	1,413	1,588	1,677	1,778	1,892	2,021	2,167	2,338	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	34	
34	-	-	-	-	-	-	-	1,105	1,138	1,175	1,215	1,260	1,310	1,367	1,432	1,506	1,691	1,786	1,894	2,016	2,154	2,310	2,493	-	-	-	-	-	-	-	-	35	
35	-	-	-	-	-	-	-	-	1,214	1,253	1,295	1,344	1,396	1,457	1,526	1,604	1,801	1,902	2,016	2,146	2,294	2,461	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,336	1,381	1,432	1,488	1,552	1,625	1,708	1,917	2,024	2,146	2,284	2,441	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,471	1,525	1,585	1,653	1,730	1,818	2,039	2,153	2,282	2,430	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625	1,687	1,759	1,842	1,935	2,169	2,290	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,796	1,872	1,960	2,058	2,306	2,434	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,993	2,085	2,189	2,452	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,217	2,328	(2,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Approvato).

Art. 17.

L'indennità di cui è parola nell'articolo 14 consiste in una somma per una sola volta.

Essa è ragguagliata a tante centinaia di lire quanti sono gli anni di servizio del medico, nel caso del contributo minimo di L. 60.

La somma così determinata verrà aumentata di due terzi, di quattro terzi o verrà triplicata rispettivamente ai maggiori contributi di cui all'art. 4, purchè essi sieno stati corrisposti durante l'intero periodo di servizio.

(Approvato).

Art. 18.

Se i contributi di cui all'art. 4 furono variabili lungo la carriera del medico, la pensione o l'indennità dovranno liquidarsi nel complesso delle pensioni o delle indennità parziali relative ai singoli contribuenti.

(Approvato).

Art. 19.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita, si perdono:

1. per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. per condanna alla reclusione che superi i tre anni;

3. per ogni condanna per reati commessi con abuso della professione sanitaria;

4. per la perdita della nazionalità italiana.

I condannati recidivi per ubbriachezza, a termini del capo 2°, libro 3° del Codice penale, perdono il diritto alla pensione per due anni.

I diritti perduti vengono reintegrati nei casi di riabilitazione legale.

(Approvato).

Art. 20.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire od a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto e nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a che questa non sia cessata o la condanna non sia estinta.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il godimento della pensione, comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del medico.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedere od essere sequestrate eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o della indennità.

(Approvato).

Art. 22.

I medici che hanno diritto alla pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I dementi sono eccettuati da questa disposizione.

(Approvato).

Art. 23.

I lasciti e le donazioni che venissero fatti alla Cassa pensioni, e le eccedenze attive che si potessero verificare nei successivi bilanci tecnici quinquennali, sono destinati a costituire una riserva di garanzia sino al limite di un decimo della riserva matematica, ed a contribuire alla formazione del fondo che sarà necessario per estendere i benefici della Cassa pensioni a favore della famiglia dei medici.

Le ulteriori eccedenze costituiranno un fondo di utili a favore dei medici iscritti all'Istituto.

(Approvato).

Art. 24.

Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei medici.

Il regolamento stabilirà quali saranno le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme fondate sulle osservazioni statistiche relative ai medici iscritti alla Cassa da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, esaminerà i bilanci tecnici e le statistiche dei medici, ed in base ai risultati ottenuti, proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nella tabella di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure stabilirà le norme per le pensioni alle vedove ed agli orfani, ed il sistema di ripartizione degli utili.

(Approvato).

Art. 25.

Le istanze per l'ammissione dei medici al godimento della pensione o della indennità, dovranno essere presentate al Consiglio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Cassa depositi e prestiti regolarmente instruite.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dalla Cassa pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 26.

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'am-

ministrazione della Cassa pensioni, alle provincie, ai comuni ed agli Istituti di beneficenza.

(Approvato).

Art. 27.

Finchè non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi, e prestiti, la Cassa pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto, per il medico, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo divenute definitive le liquidazioni corrispondenti.

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

È data facoltà d'isciversi alla Cassa pensioni a tutti i medici che si troveranno in servizio alla data della istituzione della Cassa medesima presso gli enti di cui all'articolo 1, o che ve lo riassumeranno in seguito, col riconoscimento dei servizi anteriori a quella data per un periodo non superiore ai quindici anni.

Le pensioni e le indennità da liquidarsi a loro favore saranno inferiori alla misura normale:

a) di un sesto per i medici che hanno prestato a quella data da cinque a nove anni di servizio;

b) di un quinto per coloro che hanno prestato dieci o più anni di servizio.

I massimi delle pensioni di cui all'articolo 16 verranno ridotti, per la liquidazione della pensione, nella stessa misura.

(Approvato).

Art. 29.

I medici che alla data della istituzione della Cassa, non si trovassero in servizio, ma che avessero prestato servizi precedenti presso gli enti di cui all'articolo 1, se in seguito si varranno della facoltà concessa dall'articolo precedente, potranno chiedere alla Cassa il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennità, degli anni trascorsi tra la data della istituzione della Cassa e la propria iscrizione, purchè versino nel primo decennio, in tante rate annuali anticipate, i complessivi contributi arretrati coi relativi interessi composti e quote mutue.

(Approvato).

Art. 30.

Le disposizioni di questa legge si estendono anche alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data della promulgazione della legge stessa, sono in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici.

Lo provincie ed i comuni di cui nel precedente comma, e gli Istituti di beneficenza presso i quali, alla data sovraindicata, sono pure in vigore consimili regolamenti speciali, dovranno corrispondere alla Cassa i contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma) per i medici che si saranno avvalsi della facoltà loro concessa dall'articolo 28.

(Approvato).

Art. 31.

Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità il servizio prestato prima della iscrizione alla Cassa presso i comuni, provincie ed Istituti di beneficenza dove esistono regolamenti speciali per le pensioni alla data della promulgazione della presente legge.

La pensione o la indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in ragione dei servizi prestati dal medico agli effetti della pensione ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivarrà sui co-

muni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

(Approvato).

Art. 32.

Nessuna assegnazione di indennità o di pensione potrà essere fatta ai medici che abbiano servizi anteriori alla istituzione della Cassa pensioni, i quali non abbiano pagato contributo alla Cassa almeno per dieci anni, salvo il disposto dell'articolo 13, lettera b.

(Approvato).

Art. 33.

I comuni, gli Istituti di beneficenza, nonchè le provincie e lo Stato pei medici al loro servizio, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, sono obbligati durante un decennio ad un contributo straordinario di lire settantadue annue per ogni posto di medico, oltre il contributo ordinario di cui all'art. 5.

I medici iscritti alla Cassa pagano, nel primo decennio della loro iscrizione, oltre il contributo ordinario di cui all'art. 4, un contributo straordinario di lire settandue annue.

(Approvato).

Art. 34.

I medici che non avranno servizi anteriori alla data della istituzione della Cassa e che si avvarranno della facoltà di elevare a lire cento, centoquaranta o centottanta il contributo ordinario di cui all'art. 4, dovranno anche elevare a lire novantasei, centoventi o centoquarantatré il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'art. 33.

I medici che hanno servizi anteriori alla data della istituzione della Cassa, e che vorranno ottenere una pensione od una indennità maggiore ai sensi degli articoli 16 e 17, potranno avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 4, sempre però nei limiti degli stipendi goduti, pagando il contributo ordinario di cui allo stesso art. 4 in lire cento, centoquaranta o centottanta ed elevando a lire centoventi, centosessantotto o duecentosedici il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'art. 33.

(Approvato).

Art. 35.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più enti di cui all'art. 1, anche i contributi straordinari, stabiliti per i medici nel secondo comma degli articoli 33 e 34, verranno ripartiti nei modi prescritti dall'art. 6.

(Approvato).

Art. 36.

I medici che hanno prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data della istituzione della Cassa pensioni, se dovranno abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, dopo il primo quinquennio d'iscrizione all'Istituto, potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa, con le stesse condizioni dei medici in servizio, sino al compimento del decennio di contributo di cui all'art. 32.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento, il medico non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici della Cassa pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, i contributi ordinari e straordinari di cui agli articoli 5 e 33 (primo comma), dovranno, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagati, per conto dei medici, dagli enti presso i quali i medici stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

(Approvato).

Art. 37.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominceranno dieci anni dopo la istituzione della Cassa.

(Approvato).

Art. 38.

Entro il decennio dalla data della istituzione della Cassa, sarà, in base al bilancio tecnico di cui all'art. 24, provveduto colle necessarie

disposizioni legislative all'assegnazione d'indennità e pensioni a favore delle famiglie dei medici iscritti all'Istituto.

(Approvato).

Art. 39.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1899.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del rispettivo regolamento.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Blaserna, relatore.

BLASERNA, *relatore*. Cedo il mio turno al senatore Serena.

SERENA. Ringrazio l'onorevole relatore.

Io ho taciuto nella discussione generale ed in quella degli articoli, perchè, se avessi parlato, l'avrei fatto soltanto per pregare il Senato di approvare questa legge.

Avevo l'onore di far parte dell'amministrazione dell'interno quando fu nominata una Commissione di uomini veramente preclari con l'incarico di esaminare il disegno di legge da noi già preparato per l'istituzione di una Cassa pensioni a favore dei medici condotti. Con piacere quindi ho veduto che questa legge è stata a voti unanimi, e senza alcuna osservazione, approvata prima dalla Camera dei deputati ed oggi dal Senato. Camera e Senato, lo dichiaro altamente, hanno compiuto un'opera veramente civile, un'opera di giustizia, perchè essi hanno inteso il concetto del Governo, che fu quello di venire in aiuto di una classe benemerita la quale sopporta tanti sacrifici senza poter fare assegnamento sopra alcun compenso negli anni in cui le forze vengono meno. Però Governo, Camera e Senato col venire in aiuto di questa benemerita classe non hanno inteso certamente di aggravare la condizione finanziaria dei poveri comuni.

È una nuova spesa obbligatoria quella che noi oggi votiamo. Si tratta, è vero, di un contributo di sole 60 lire all'anno, ma gli illustri

miei colleghi del Senato sanno meglio di me che in Italia vi sono più di duemila comuni con una popolazione inferiore a mille abitanti, moltissimi dei quali eccedono il limite legale della sovrimposta, ed hanno piccoli e meschinissimi bilanci.

Ora io temo una sola cosa (e su questo richiamiamo l'attenzione del Governo), temo che il contributo che per legge deve andare per metà a carico dei medici, possa invece andar tutto a carico dei comuni, i quali potrebbero facilmente essere indotti da considerazioni di pietà o da altre ad aumentare di poco lo stipendio dei medici.

Davano 1100; daranno 1160: davano 900; daranno 960.

Ora, per i comuni che hanno ecceduto il limite legale della sovrimposta, si potrà facilmente provvedere. Il Ministero richiamerà la attenzione dei prefetti che alla loro volta richiameranno l'attenzione delle Giunte provinciali amministrative, perchè non approvino gli aumenti di stipendi; ma anche per gli altri comuni sarebbe bene che il Ministero dell'interno trovasse modo d'impedire l'aggravio che ne deriverebbe alle condizioni poco floride dei contribuenti.

È questa la sola raccomandazione che rivolgo al Ministero, e non aggiungo altro, lieto che la legge sulla Cassa di pensioni a favore dei medici condotta sia felicemente arrivata in porto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Blaserna.

BLASERNA, relatore. L'Ufficio centrale si è molto preoccupato della questione sollevata ora dal senatore Serena; ma se debbo dire la verità, noi altri abbiamo creduto che la cosa avverrà in senso contrario; vale a dire, che quei piccoli comuni, per i quali le quote che si chiedono possono essere gravose, hanno il mezzo di scaricarle sui medici. Questo noi crediamo, e lo crediamo tanto più, in quanto che lo stipendio dei medici non è fissato per legge.

Ogni comune paga il medico condotto in quella misura che crede. Si capisce che, fintantochè c'è un patto contrattuale, il comune deve rispettarlo; ma tutte volte si tratti di aprire un nuovo concorso, nulla impedisce di ribassare il prezzo. Questa legge è molto desiderata

dai medici, e da molte parti ci sono pervenute delle proposte, ed anche delle petizioni, sulle quali avrò fra poco l'onore di riferire. Ma da tutto ciò risulta, che i medici sono pronti a pagare, e lo faranno volentieri, perchè sentono che è un grande vantaggio per loro.

La Cassa pensioni è stata calcolata con un sistema tale di economia, che veramente il contributo normale dei medici risulta assai piccolo. Dai medici che entreranno in servizio dalla promulgazione della legge, non si domandano che 60 lire all'anno, e 60 lire dal comune. Questa cifra mi parve tanto piccola, che quando studiai la legge, nel primo momento ebbi il dubbio, che si chiedesse troppo poco; vale a dire che la tabella delle pensioni, così come è stabilita dalla legge, e come spero il Senato la vorrà anche votare, che questa tabella fosse eccessivamente larga. Ma mi sono persuaso che questo non è, e che colle restrizioni contenute nella legge, si provvede benissimo a tutto. Avremo una Cassa pensioni che funzionerà egregiamente, e così bene, come quell'altra simile sulla quale questa è calcata, intendo dire, quella dei maestri elementari.

Per conseguenza io, per parte mia, non posso che associarmi alle parole del senatore Serena e pregare il Governo di avvertire i comuni a questo riguardo. Non solamente non si tratta di far che i comuni paghino di più, ma credo che essi possano, volendo, anche pagare di meno. Dico così almeno per quelli che sono in condizione di grande miseria.

La più gran parte dei comuni sarà lieta e felice di avere una legge, colla quale si scaricano da un grande peso che finora avevano; poichè quei vecchi medici, dopo aver servito 30 o 40 anni e non possedevano niente, non si potevano mandar via. Domando quale sindaco avrebbe avuto il coraggio di mettere sul lastrico un vecchio medico benemerito!

Bisognava tenerlo e cercare con ripieghi di tirare avanti.

Tutte queste difficoltà ora saranno tolte mercè la Cassa pensioni, che noi abbiamo rapidamente passato in rivista, diciamo così, perchè mercè la vostra benevolenza non posso dire che l'abbiamo discussa.

Ora, poichè l'onore presidente mi ha data la parola, debbo, nella qualità di relatore, riferire sopra tre petizioni, che sono state presentate

al Senato in riguardo a questo progetto di legge.

Due di esse le conoscevo già, perchè ci erano pervenute stampate in via privata, e furono distribuite a moltissimi senatori. Esse sono largamente discusse nella relazione, che ho avuto l'onore di stendere a nome dell'Ufficio centrale.

La prima è stata scritta dal dottor Aristide Egidi, il quale è riuscito a raccogliere circa 1700 firme di medici, che aderiscono alle sue proposte. In questa petizione si accetta e si fa plauso al concetto della legge, ma si propongono alcune modificazioni, che ho estesamente esposte nella relazione, e sulle quali mi permetterò di richiamare solo brevemente l'attenzione del Senato.

Con esse si propone:

1° Che lo Stato dia alla Cassa pensioni un conveniente concorso;

2° Che il concorso alla Cassa pensioni sia reso obbligatorio per tutti gli enti che stipendiano medici;

3° Che si dia facoltà ai medici esercenti liberi d'isciversi alla Cassa, pagando l'intero contributo;

4° Che il contributo sia fisso, invariabile ed eguale per tutti gli iscritti;

5° Che il limite minimo di servizio per conseguire la pensione rimanga fissato a 25 anni, come il progetto stabilisce, ma che si possa raggiungere il massimo a 35 anzichè a 40 anni;

6° Che si provveda in modo conveniente al rischio professionale, in ispecie, ove ne sia il caso, agli orfani e alle vedove; che si stabilisca infine la pensione alle famiglie.

Ora noi abbiamo esaminato tutte queste proposte con molta cura e vi posso dire, che in parte esse sono state fatte, perchè gli autori di queste petizioni non conoscevano abbastanza bene la proposta di legge approvata nell'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro subito, che l'Ufficio centrale non ha creduto di tenerne conto per le ragioni che sono esposte lungamente nella relazione.

Innanzi tutto vi dirò, che il parlare di un conveniente contributo dello Stato in questa questione sarebbe stato proprio un voler seppellire la legge.

Il vero merito della quale sia in ciò, che lo Stato non vi interviene che in quella forma che gli spetta, vale a dire come tutore dei comuni. Sì, spetta allo Stato di esercitare l'alta sua tutela; ed esso mette a disposizione dei comuni e degli interessati un istituto, quale è la Cassa di depositi e prestiti, che funziona perfettamente bene ed è in grado di provvedere anche a questo ufficio; ma lo Stato non vi interviene, che sotto questa forma di alta tutela.

Ora il parlare di un concorso dello Stato sarebbe proprio stato, lo ripeto, un voler seppellire la legge.

La seconda proposta, che dai petenti si fa, è che il concorso alla Cassa pensioni sia reso obbligatorio per tutti gli enti che stipendieranno un medico. Ora vi sono degli enti che danno un sussidio molto piccolo a questi medici; vi sono anche dei comuni che pagano meno di 300 lire di stipendio. Per questi che spendono così poco, si è lasciata facoltativa l'iscrizione alla Cassa, anche perchè, fra gli altri, vi sono degli enti di beneficenza, per esempio, i quali proprio non dispongono di mezzi e sarebbe stato molto duro l'obbligarli ad intervenire per assicurare ai propri medici una pensione relativamente grossa.

Però per questi medici è stabilito che, se essi vogliono, possono iscriversi alla Cassa, pagando le 60 lire che deve pagare il medico in genere e le 60 lire che deve pagare il comune o l'altro ente, che si contempla. Versando tutte le 120 lire, i medici appartenenti a uno di questi enti poveri, possono dunque iscriversi alla Cassa.

Un terzo punto, sul quale essi insistono, è che tutti i medici esercenti liberi siano ammessi alla Cassa. Ora noi crediamo e siamo intimamente convinti, che questo sarebbe un grande errore. Qui si tratta di fare una legge che assicuri la pensione a veri funzionari, stipendiati dai comuni.

Si capisce che a questo si assicuri una pensione dopo un certo tempo, quando sono arrivati ad una età avanzata, in cui non possono più utilmente servire.

Ma tutti gli altri medici, che sono liberi esercenti, se vogliono fare dei risparmi sono padronissimi di farlo e vi sono cento mezzi per assicurarsi una pensione o un capitale di ri-

tiro, e non vi è bisogno di stabilire una Cassa speciale per loro.

Se si entrasse in quest'ordine d'idee, bisognerebbe fare lo stesso per tutti gli altri professionisti, per gli ingegneri, per gli avvocati ed altri; in una parola bisognerebbe fare una Cassa pensione generale per tutti quanti i cittadini dello Stato.

Ora a questo servono le società d'assicurazione, le Casse di risparmio e tanti altri mezzi. E certamente il vostro Ufficio centrale non potrebbe accogliere l'idea che lo Stato assuma sopra di sé questa grossa questione.

Un altro desiderio esprimono: essi desiderano che il massimo della pensione che si raggiunge con questo progetto di legge a 40 anni e che è di 2500 lire, si raggiunga invece a 35 anni.

Non vi è dubbio che si potrebbe fare così; si potrebbe stabilire il massimo anche a trenta anni; ma faccio osservare che quando da 40 anni si riducesse a 35 il tempo utile per il massimo della pensione, con questo si vien a dire che la Cassa riceverà 5 quote annuali in meno e che invece dovrà pagare cinque quote di pensione di più. Naturalmente si mutano così notevolmente le condizioni della Cassa. Allora bisogna aumentare di molto le quote e i contributi di tutti.

Il concetto fondamentale di questa legge è il seguente: Che si assicuri un minimo di pensione a tutti quanti i medici condotti e che questo minimo in 40 anni arrivi a 2500 lire.

Ma se vi è qualche medico che vuole avere una maggiore pensione perchè anche il suo stipendio è maggiore, non ha che ad aumentare il proprio contributo nel modo stabilito coll'attuale progetto di legge; per cui egli può anche raddoppiarsi la sua pensione. Naturalmente il comune non paga che una quota sola; ma se il medico vuole assicurarsi una pensione maggiore, esso stesso ha in mano i mezzi per arrivarvi. La legge è larga, e consente varie soluzioni.

Invece di diminuire a 35 anni il tempo utile per il massimo della pensione, il nostro medico può aumentare la sua quota ogni anno, ed a 35 anni potrà avere una pensione pari a quella di colui che, pagando la quota ordinaria, raggiunge dopo 40 anni il massimo della pensione. Evidentemente queste domande pro-

vengono dal fatto, che alcuni medici non hanno avuto tempo di studiare la legge, come era stata approvata dalla Camera dei deputati.

Il progetto è così largo, che permette una quantità di soluzioni a seconda dei desideri ed a seconda dei bisogni di ciascun medico.

Una seconda petizione ci pervenne da parte dell'ordine dei medici della provincia di Siena, il quale aveva fatto pervenire ai singoli membri della Commissione dell'Ufficio centrale un opuscolo, che poi fu mandato anche al Senato sotto forma di petizione.

Quindi anche di questo noi ci siamo occupati a tempo ed il risultato dello studio, che ne abbiamo fatto, si trova pure nella relazione che ho avuto l'onore di stendere.

Questi medici mettono fuori delle pretese molto curiose. Essi propongono, che invece di adoperare il sistema mutuo, che è quello che permette di ottenere delle pensioni soddisfacenti anche con piccoli contributi, si stabilisca un sistema a conti individuali.

Ora il conto individuale che ci assicuri un certo capitale, costa molto di più; quindi è questa una forma, che si può adottare soltanto, quando si può disporre di contributi forti. Tale difficoltà non è sfuggita ai medici di Siena, ed essi propongono, che il contributo annuo da pagarsi sia del 15 per cento dello stipendio da parte del comune e del 10 per cento per parte del medico. Ora che i comuni contribuiscano è giusto ed equo, ma chiedere da essi il 15 per cento, è un vero eccesso. Col 10 per cento da aggiungersi da parte del medico, si giunge ad un quarto dello stipendio, e si capisce bene che con un contributo così elevato si possono fare delle pensioni molte alte non solo, ma anche formare un capitale ragguardevole da tramandarsi da generazione in generazione. È un vero atto di megalomania, che qui si propone e naturalmente noi non abbiamo potuto entrare in quest'ordine d'idee.

D'altra parte bisogna avvertire, che anche il progetto di legge, così come è stato presentato al Senato, permette di dare delle pensioni molto cospicue.

Quando il medico è pronto ad aumentare il proprio contributo, egli può assicurarsi una pensione che può arrivare, per esempio, fino a 5000 lire, che per un medico condotto può considerarsi una buonissima pensione.

Al di là di questo limite io credo che proprio non si possa e non si debba andare, per cui noi non possiamo raccomandare al Senato la petizione dei medici di Siena.

Un'ultima petizione ancora ci è pervenuta proprio in quest'ultimi giorni ed è del dottore Cingolani.

Egli incomincia dal lagnarsi che le pensioni stabilite colla tabella, che fa parte integrante del progetto di legge, sono troppo piccole, e propone una serie di misure per aumentare la Cassa pensioni, onde rinforzare così l'ammontare delle pensioni.

Devo notare che egli è in perfetta buona fede, quando propone per il primo, che anche i medici paghino molto di più di quanto noi chiediamo.

Ma poi soggiunge che per mezzo dei suddetti espedienti finanziari il patrimonio della nostra Cassa si troverà certamente in condizioni da soddisfare appieno alle loro aspirazioni: lire 2500 di pensione e lire 1000 per le famiglie.

Io caddi dalle nuvole quando lessi questo suo desiderio, perchè è precisamente quel che diamo col nostro progetto di legge ai medici, cioè un massimo di pensione di 2500 lire, e speriamo di fare per le famiglie qualche cosa di più delle mille lire, che egli chiede; imperocchè io sono d'avviso, che una buona legge deve accordare alle famiglie metà della pensione, che accorda al loro capo.

Le mille lire le avranno di certo; per conseguenza questa petizione evidentemente è stata fatta, senza che l'autore conoscesse bene le condizioni del progetto di legge.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio centrale vi propone di passare all'ordine del giorno puro e semplice su tutte queste petizioni, mandandole agli archivi.

E poiché l'onor. presidente mi ha dato la parola, io mi permetterei di fare ancora una raccomandazione al Governo.

Da queste petizioni qualche cosa si può imparare, ed è, che quando le nostre leggi sono discusse dai due rami del Parlamento, il paese poco le conosce.

Evidentemente queste petizioni, in gran parte almeno, non si sarebbero fatte, se i firmatari avessero conosciuto bene il progetto di legge, di cui si tratta.

Ora io spero che il Senato vorrà dare un

voto favorevole al disegno di legge; mi permetterei quindi di raccomandare al Governo di voler curare il modo come esso sarà messo in esecuzione.

Veramente il modo di eseguire le leggi da noi altri, lascia molto a desiderare. Il Governo sottopone la legge definitiva alla sanzione del Re e la inserisce nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ora questa *Gazzetta Ufficiale*, diciamolo pure, è un giornale clandestino; pochissimi lo conoscono e meno lo leggono. E poi, quand'anche una legge si trovi inserita e pubblicata nei grandi giornali politici, non è facile capirne il contenuto. Ci vuole uno studio, per cui bisognerebbe leggere le relazioni, che il Governo fa ai due rami del Parlamento, quelle poi fatte dalle Commissioni parlamentari, e si dovrebbero anche consultare, occorrendo, le discussioni avvenute, per farsi un'idea chiara, specialmente quando si tratta di progetti di legge come questo, che implicano talvolta calcoli complicati.

V'è un gran numero di persone nel mondo, che vive all'infuori dell'aritmetica e forse sono più felici di quelle, che vi si tuffano dentro: il fatto sta, che quando si tratta di simili progetti di legge, pochissimi ne hanno un'idea chiara.

Ora io vorrei che il Governo, quando porterà questa legge a conoscenza dei comuni, se, come spero, essa avrà il voto favorevole del Senato, vorrei che il Governo accompagnasse questa spedizione con una serie d'esempi fatti presso a poco come quelli delle società d'assicurazioni.

Quando una società d'assicurazione vuol farsi conoscere in un paese, manda una circolare a moltissima gente ed in questa sono esposti degli esempi.

Voi volete una pensione di tanto? dovete pagar tanto; e così via dicendo.

Con otto o dieci buoni esempi tipici e pratici, si possono mettere i medici al corrente della legge, dando loro un'idea chiara delle disposizioni che contiene, in modo che essi possano scegliere quelle, che loro meglio convengono.

Molti, per esempio, non sanno, e lo si vede da queste petizioni, che pagando di più possono migliorare la loro condizione.

Credo quindi, che con una serie d'esempi bene scelti e comunicati ai comuni ed ai me-

dici, si potrebbe molto facilitare l'applicazione della legge, e si toglierebbero molte cause di malcontento, che in parte provengono da una conoscenza meno esatta delle disposizioni d'indole finanziaria che questa legge contiene.

MARSENCO-BASTIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSENCO-BASTIA, *sottosegretario per l'interno*. Onorevoli senatori. Impari all'altezza di questo onorando consesso, e nuovo a queste elevate arringhe, sono venuto qui per compiere un dovere a nome del Ministro dell'interno trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

E sono venuto qui tra voi col pensiero che questa legge così buona, così giusta, così opportuna non aveva bisogno della mia parola, specialmente di fronte alla magistrale relazione dell'illustre senatore Blaserna.

Io mi auguro che i comuni non eludano la legge e non aggravino troppo le loro finanze già esauste; ma, siccome non possono togliere di mezzo i casi che eventualmente succedono, così io assicuro che il Governo invigilerà con attenta cura, ed adotterà energici provvedimenti, perchè la legge non si deluda, e le finanze dei comuni non siano ulteriormente aggravate.

Io non posso entrare nel merito delle questioni che furono così lucidamente esposte dal relatore; dico solo, che il Governo si associa alle considerazioni in proposito così bene svolte, e che prenderà quei provvedimenti che dal relatore furono additati.

Venendo finalmente al suggerimento dato in modo così pratico per l'esecuzione della legge, dichiaro che anche di questo si terrà conto e si cercherà di fare in modo che i voti del senatore Blaserna, così giusti, così rispondenti alla verità ed alla migliore esecuzione della legge, abbiano la consacrazione pratica per mezzo di provvedimenti che prenderà il Governo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale a mezzo del suo relatore il senatore Blaserna, propone che le tre petizioni di cui ha parlato siano rimandate agli archivi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La votazione di codesto progetto di legge avrà luogo nella prossima seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori scrutatori già da me sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

I signori scrutatori procedono allo spoglio della votazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni:

Per la nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Votanti 70

Maggioranza 36

Il senatore Cremona ebbe voti 59

Voti dispersi 5

Schede bianche 6

Proclamo eletto il senatore Cremona.

Per la nomina di due commissari alla Commissione permanente di finanze:

Votanti 70

Maggioranza 36

Il senatore Mezzanotte ebbe voti 53

» Cannizzaro 42

» Gadda 10

Proclamo eletti i senatori Mezzanotte e Cannizzaro.

Per la nomina di un commissario di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Votanti 70

Maggioranza 36

Il senatore Faina Eugenio ebbe voti 43

Altri voti dispersi.

Proclamo eletto il senatore Faina Eugenio.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 corrente, alle ore 15.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Istituzione di una Cassa pensioni a favore dei medici condotti (N. 143).

2. Interpellanza del senatore Serafini ai ministri della guerra, della marina e del Tesoro intorno alla applicazione della legge 4 marzo 1898 « Assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49 ».

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (N. 147 - *urgenza*);

Riforma dei dazi comunali di consumo (N. 149 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (17.10).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1898 (ore 9.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche